



Allegato sub lett b) alla determina a contrarre n. ____ del _____

**COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D'ONERI**



COMUNE DI MIRA
(PROVINCIA DI VENEZIA)

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 – TEL. 041-5628211 (centralino) – FAX 041-422023 – C.F. 00368570271
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it - E-mail: info@comune.mira.ve.it

**SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE – SERVIZI TRIBUTARI I
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
ORDINARIA E COATTIVA DI:**

- 1) TASSA/CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**
 - 2) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ/CANONE IMPIANTI
PUBBLICITARI E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**
 - 3) TASSA/TARIFFA SUI RIFIUTI GIORNALIERA**
-



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D’ONERI

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI.....

Art. 2 - NORME GENERALI.....

Art. 3 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Art. 4 - CAUZIONI.....

Art. 5 - RAPPORTI CON L’ENTE E IL CONTRIBUENTE.....

Art. 6 - CONCESSIONE DI POTERI.....

Art. 7 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE.....

Art. 8 - MINIMO GARANTITO.....

Art. 9 - CORRISPETTIVO DEI SERVIZI E ANTICIPAZIONE

Art. 10 - VERSAMENTI.....

Art. 11 - RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

Art. 12 - MODALITA’ OPERATIVE.....

Art. 13 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....

Art. 14 - ONERI DEL COMUNE

Art. 15 - ISPEZIONE E CONTROLLI

Art. 16 - INADEMPIENZE, PENALITA’ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Art. 17 - DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 19 - CONTROVERSIE.....

Art. 20 - NORMA DI RINVIO



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI

Il presente capitolato d'oneri ha ad oggetto, in conformità al Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e agli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e in base ai vigenti Regolamenti comunali disciplinanti la materia, la concessione del servizio delle pubbliche affissioni e dell'accertamento e riscossione ordinaria e coattiva di:

- Tassa/canone occupazione spazi e aree pubbliche;
- Imposta comunale su pubblicità/Canone impianti pubblicitari e diritto pubbliche affissioni;
- Tassa/tariffa sui rifiuti giornaliera

Il concessionario è scelto mediante gara informale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006.

La concessione è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La remunerazione del servizio avverrà:

1) ad aggio con minimo garantito:

- a) per l'accertamento e la riscossione della tassa/canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche in tutto il territorio comunale;
- b) per il servizio delle pubbliche affissioni e per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta comunale su pubblicità/Canone impianti pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni in tutto il territorio comunale.

2) ad aggio:

- a) per l'accertamento e la riscossione, in tutto il territorio comunale, della tassa/tariffa sui rifiuti da applicare su base giornaliera in conformità all'art. 1 c.662 della Legge 147/2013 e in base al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

ART. 2 - NORME GENERALI

La concessione, oltre che dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile. La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato. In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato ed in particolare la clausola di risoluzione espressa di cui all'art. 16.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati attesi con la sua attuazione.

Art. 3 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Per essere ammessi alla gara per l'affidamento della concessione, i concorrenti debbono risultare iscritte nell'apposito albo istituito presso la direzione centrale per la fiscalità locale del ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto delle condizioni previste in tal senso dall'articolo 3bis del D.L. 25/3/2010 n.40 convertito con modificazione dalla Legge n.73 del 22/5/2010.

ART. 4 - CAUZIONI

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi derivanti dal presente capitolato, il concessionario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto e dell'inizio dei servizi, una cauzione costituita con le modalità dell'art.113 del D. Lgs 163/2006 il cui ammontare, deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale (tale importo è ridotto del 50% in quanto viene richiesta dal presente bando la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000).

In particolare la cauzione è prestata a garanzia:

- del corretto versamento delle somme dovute dalla ditta aggiudicataria all'Amministrazione;



**COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D'ONERI**

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di affidamento e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Tale cauzione potrà essere versata presso la Tesoreria Comunale ovvero costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a favore del Comune.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di MIRA.

La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione.

Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il Concessionario deve provvedere al reintegro entro trenta giorni.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione. La cauzione sarà restituita o svincolata decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale e, comunque, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 5 - RAPPORTI CON L'ENTE E IL CONTRIBUENTE

Il Concessionario è tenuto a garantire quanto segue:

- consulenza per le attività istruttorie preliminari all'approvazione di modifiche ai Regolamenti e/o alle delibere tariffarie;
- collaborazione per la gestione con gli uffici tecnici comunali delle manutenzioni/sostituzioni degli impianti di pubbliche affissioni.

ART. 6 – CONCESSIONE DI POTERI

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti la concessione, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Il concessionario non avrà diritto di rivalsa alcuna verso il Comune, anche in caso di maggiori oneri per le retribuzioni che si avessero durante il periodo di concessione del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di conferire al/ai dipendente/i del concessionario le funzioni previste dall'art. 1 commi 159 e 179 della L. 27.12.2006, n. 296.

Il concessionario designa un funzionario responsabile che sottoscrive tutti i provvedimenti relativi all'accertamento e riscossione, al processo tributario e ai rimborsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento comunale. La nomina di "funzionario responsabile" è comunicata al Comune entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio o dalla sostituzione del responsabile stesso.

ART. 7 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di 5 (cinque) anni per il periodo dal 01/01/2016 (o dall'aggiudicazione definitiva se successiva a tale data) al 31/12/2020. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative, ovvero introdotti nuovi appositi regolamenti comunali volti alla sostituzione dell'imposta comunale su pubblicità/canone impianti pubblicitari, diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la tassa/canone osap in altro/i tipo/i di entrata/e, il concessionario potrà continuare le attività necessarie per la gestione delle nuove entrate, salva l'eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Il concessionario concorrente resterà vincolato nei confronti del Comune all'atto dell'aggiudicazione mentre il Comune rimarrà vincolato dopo la firma del regolare contratto di concessione.

Qualora se ne ravvisasse la necessità e la convenienza, è facoltà del Comune affidare alla Ditta aggiudicataria, nel corso della validità del contratto, altri servizi complementari ed inerenti ad altre entrate comunali, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, quali ad esempio la riscossione ordinaria e coattiva ovvero eventuali servizi di supporto alle predette attività relativamente ad altre entrate comunali.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D'ONERI

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza dell'affidamento. Nel caso in cui si verificano versamenti su conti intestati al Concessionario, quest'ultimo è obbligato a riversare al Comune tali importi comprensivi degli interessi legali maturati. Al termine dell'incarico il Concessionario dovrà comunque consegnare al Comune, o al Concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi.

Dal giorno delle consegne, il nuovo Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra al Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui al presente contratto, in tutti gli atti e i procedimenti insoluti, compresi i ricorsi pendenti.

Art. 8. MINIMO GARANTITO

Il valore minimo del gettito di riscossione garantito a base d'asta, oggetto di rialzo, per ogni anno di concessione e per tutta la durata della concessione resta fissato:

- a) In € 60.000,00 annui, per il servizio relativo all'accertamento e alla riscossione della tassa/canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
- b) In € 110.000,00 annui per il servizio relativo all'accertamento e alla riscossione dell'imposta comunale su pubblicità/canone impianti pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni;

ed è stabilito al netto dell'aggio di riscossione.

Non è richiesto minimo garantito annuo per il servizio relativo alla tassa/tariffa sui rifiuti da applicare su base giornaliera.

Qualora nel corso della concessione siano approvate variazioni di tariffa in aumento o in diminuzione superiori al 10%, il minimo garantito sarà raggugliato in aumento o in diminuzione in misura proporzionale alla variazione delle riscossioni.

Il minimo garantito offerto dovrà essere corrisposto dal concessionario anche nel caso in cui le riscossioni non raggiungano detta soglia.

Nel caso che l'ammontare delle riscossioni non raggiunga, per ciascuna tipologia di servizio, il minimo garantito annuo per causa di contestazione di somme accertate, il concessionario ha diritto, a seguito delle eventuali riscossioni di tali somme, di trattenerne anche negli anni successivi quanto da lui è stato anticipato, detraendolo dall'importo eccedente il minimo garantito.

ART. 9 - CORRISPETTIVO DEI SERVIZI

La concessione sarà affidata alla Ditta che avrà offerto l'aggio, in percentuale unica, più favorevole per il Comune entro l'aggio massimo del 20%. L'aggio si intende al netto di IVA se ed in quanto dovuta.

L'aggio va commisurato

- a) sull'ammontare lordo del gettito della tassa/canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
- b) sull'ammontare lordo del gettito dell'imposta comunale su pubblicità/canone impianti pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni
- c) sull'ammontare lordo del gettito della tassa/tariffa rifiuti da applicare su base giornaliera

La Ditta concessionaria si tratterrà sull'ammontare delle riscossioni l'aggio risultante dal contratto di servizio, purché la somma risultante netta non sia mai inferiore al minimo garantito.

Nel caso di variazione di tasse, imposte e tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, anche per l'aggio, come per il minimo garantito, dovrà essere raggugliato, per ciascuna tipologia di servizio, in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 l'aggio spettante al concessionario è revisionato con cadenza annuale. L'ufficio competente dell'Ente, a partire dal 2017, procede alla revisione del prezzo sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006. In mancanza di detti dati la



**COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D'ONERI**

revisione dell'aggio avverrà sulla base della variazioni dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (ISTAT-FOI) realizzatesi nel precedente anno.

L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio spettante va assunto al netto dei rimborsi effettuati nei confronti dei contribuenti nello stesso esercizio.

Le riscossioni per la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta comunale su pubblicità/canone impianti pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni, per la tassa/tariffa sui rifiuti giornaliera e, in ogni caso, la gestione dei servizi, devono farsi unicamente in base agli appositi regolamenti comunali e alle tariffe approvate dall'Amministrazione comunale, nelle modalità previste dalle norme legislative disciplinanti le materie.

Relativamente alla riscossione coattiva dei crediti tramite ingiunzione per gli accertamenti non pagati dell'imposta comunale su pubblicità/canone impianti pubblicitari e diritto sulle pubbliche affissioni, tassa/canone occupazione suolo pubblico e tassa/tariffa sui rifiuti giornaliera, in relazione alle spese da porre a carico dei contribuenti e dell'Ente, si applica quanto previsto in materia di ruolo esattoriale. Il corrispettivo (c.d. aggio) è da intendersi onnicomprensivo per cui ogni altro onere, spesa e/o gravame rimane a carico del concessionario ad eccezione dell'IVA dove applicabile.

Al concessionario saranno riconosciuti i diritti di cui al comma 9 dell'art. 22 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Sono ammesse varianti in corso di esecuzione della concessione nei limiti di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 163/2006, comma 2, come attuato dal Regolamento previsto dalla predetta disposizione normativa.

ART. 10 - VERSAMENTI

Il concessionario dovrà incassare e riversare le somme nelle modalità previste dall'art. 5, comma 8 bis, del D.L. 16/2012 introdotto dalla Legge di conversione n. 44 del 26/04/2012, che recita testualmente: "All'art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente : "gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate dell'ente affidante viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente".

Contestualmente al versamento il concessionario dovrà inviare al Comune, distintamente per ciascuna entrata, una comunicazione riportante gli estremi del versamento e l'importo riscosso nel periodo.

L'importo dei versamenti di cui al punto 1 non può essere nell'anno solare inferiore alla quota del minimo garantito offerto in sede di gara. il concessionario si impegna ad integrare quanto eventualmente dovuto entro il 10° giorno del mese successivo all'anno solare.

Gli eventuali ritardi nel pagamento delle somme dovute dal concessionario, comporteranno il pagamento degli interessi sulle somme non versate, con un tasso determinato secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.

In caso di mancato o tardivo versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad escussione della cauzione secondo quanto previsto dall'art. 16 e alla immediata risoluzione del contratto previa decadenza della concessione.

Tale procedura potrà essere rivista se ed in quanto applicabile alla presente concessione la normativa prevista dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del vigente regolamento delle entrate, qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione sia fissato in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, i versamenti dell'imposta comunale su pubblicità/canone impianti pubblicitari, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa/canone per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza il 31 gennaio, dovranno essere effettuati entro il mese solare successivo a



**COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D'ONERI**

quello entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato. In tale circostanza il versamento delle somme riscosse e del minimo garantito, da parte del Concessionario del servizio, sarà parimenti differito. La ditta concessionaria ha l'obbligo di versare all'Ente Gestore le riscossioni della tassa/tariffa sui rifiuti giornaliera, al netto dell'aggio, a scadenza semestrale posticipata ed entro i primi 10 (dieci) giorni del semestre successivo;

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità dei servizi oggetto di concessione e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti Comunali.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione stessa.

Il Concessionario con il presente capitolato d'oneri si obbliga a:

1. Gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità del Comune di MIRA di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari.
2. Fornire, gratuitamente, su supporto informatico (files excel unitamente alle specifiche dei tracciati record) al Comune (Servizi Tributarie e Partecipazioni Societarie) le banche dati di cui al punto 1, entro 10 gg dalla richiesta. E' obbligo del Concessionario presentare le seguenti informazioni di dettaglio per ciascuna tipologia di tributo:
 - a. dati identificativi del contribuente;
 - b. importo versato (distinto per prelievo);
 - c. sanzioni amministrative;
 - d. interessi di mora;
 - e. spese addebitate, anno di competenza, causale, tipologia di pagamento;
3. Mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio del Concessionario, operante nel territorio del Comune, dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in costante sinergia con gli uffici comunali, in un rapporto di collaborazione, acquisendo direttamente, per quanto possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.
4. Ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio e, a darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative. Le deduzioni del Concessionario, devono essere trasmesse anche al Comune, per conoscenza, in sede di rendicontazione.
5. Resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.
6. Provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti;
7. Effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni, come indicato all'art. 12 del presente capitolato;
8. Eseguire il servizio affissioni e pubblicità con la massima puntualità, regolarità e decoro, tanto nel centro quanto nelle altre zone;
9. A non prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale e' concessa;
10. A mantenere costantemente aggiornata la situazione della pubblicità permanente, con tutte le indicazioni necessarie e richieste.
11. A segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio oggetto della concessione che, ad avviso del Concessionario medesimo, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio stesso.
12. Ad eseguire ed attenersi a tutti gli ulteriori obblighi ed adempimenti previsti all'art. 12.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D'ONERI

Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della legge 241/1990 (responsabile del procedimento e diritto di accesso), della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e Dlgs. 196/2003 (riservatezza dati) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, delle norme contenute nel D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, delle disposizioni che regolano il processo tributario.

Il Concessionario si impegna ad applicare le deliberazioni di approvazione delle tariffe dell'imposta comunale su pubblicità/canone impianti pubblicitari, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa/canone per occupazione suolo pubblico ed, in generale, di tutti i provvedimenti comunali aventi effetti sui servizi affidati.

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della concessione, il concessionario dovrà trasferire al Comune o direttamente al nuovo concessionario, l'archivio delle utenze su supporto cartaceo ed informatico (file excel) e comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge e deve cessare ogni atto inerente la gestione.

ART. 12 - MODALITÀ OPERATIVE

Servizio pubbliche affissioni – impianti e attrezzature

Il concessionario del servizio assume in consegna l'attrezzatura ed il materiale adibito all'esposizione dei manifesti - pubbliche affissioni - (impianti, tabelle, quadri).

Tali attrezzature ed il materiale dovranno essere riconsegnati al Comune alla scadenza della concessione in normale stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso. Verrà redatto apposito stato di consistenza e verbale in contraddittorio con il concessionario sia per la consegna iniziale, sia per la riconsegna al termine della concessione.

Il concessionario è tenuto ad adeguare gli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme contenute nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 assumendo l'onere, a stralci, anche di eventuali sostituzioni, forniture di impianti tipo standard e manutenzioni straordinarie. Ogni attività di sostituzione o nuova installazione di impianti da parte del Concessionario dovrà essere richiesta e coordinata dai competenti uffici comunali, ai fini di evitare rischi da sicurezza interferenziale. Per la fornitura e l'installazione di impianti per pubbliche affissioni in misura superiore alla superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 507/93, sarà stabilito di comune accordo tra le parti il corrispettivo spettante al Concessionario.

Gli impianti di pubblica affissione dovranno recare una targhetta con l'indicazione "Comune di Mira – Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati, per tutta la durata del contratto.

L'ordinaria manutenzione comprende anche la rimozione periodica dei manifesti affissi e la tenuta in condizioni di perfetta efficienza e decoro degli impianti.

Le affissioni richieste dovranno essere eseguite in base alle richieste degli utenti, almeno con cadenza settimanale e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente a cura e spese del concessionario che ne assumerà la responsabilità.

Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà.

Le affissioni devono essere eseguite con personale del concessionario assunto con regolare contratto di lavoro subordinato.

Il concessionario dovrà provvedere alla copertura dei manifesti scaduti.

Tutti i manifesti ed avvisi che il concessionario ritenesse di pubblicare nell'interesse del servizio debbono essere preventivamente approvati dal dirigente competente.

Il concessionario dovrà attenersi, nell'utilizzo degli spazi destinati all'affissione, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e nel regolamento comunale di applicazione.



**COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D'ONERI**

Gestione dell'Imposta comunale su pubblicità/Canone impianti pubblicitari, del Diritto sulle pubbliche affissioni della Tassa/Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della Tassa/Tariffa sui rifiuti giornaliera

La gestione dell'Imposta comunale su pubblicità/Canone impianti pubblicitari e della Tassa/Canone osap è effettuata nel pieno rispetto della vigente legislazione, delle norme regolamentari, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e delle direttive del Comune.

Il concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva, al rimborso e all'eventuale gestione del contenzioso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione.

Il concessionario provvederà, in particolare:

1. a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell'imposta/canone dovuta annualmente in cui sono indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti del concessionario con l'indicazione del telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione ritenuta utile per l'utenza. L'avviso, con allegato il bollettino di c/c postale precompilato, dovrà essere spedito entro il termine previsto dai regolamenti comunali;
2. a verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie o affissioni non dichiarate ovvero occupazioni abusive. L'accertamento/censimento sul territorio deve essere svolto all'inizio della concessione entro il primo anno d'imposta e ripetuto regolarmente con cadenza biennale, previo accordo con l'Ente. I soggetti incaricati delle attività di censimento dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

Gestione della riscossione coattiva

Il concessionario aggiudicatario dovrà provvedere alla riscossione coattiva delle entrate oggetto di concessione. E' facoltà dell'Ente affidare il servizio della riscossione coattiva anche di altre entrate dell'Ente con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Il concessionario, se diverso da Equitalia S.p.A. e sue partecipate, deve svolgere il servizio utilizzando l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Il concessionario, diverso da Equitalia S.p.A., sottoscrive le ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910. La notifica delle ingiunzioni è effettuata a mezzo messo notificatore ai sensi della legge 296/2006, ufficiale giudiziario o ufficiale della riscossione. Il Concessionario, anche con un proprio ufficiale della riscossione, potrà attivare le procedure esecutive necessarie per conseguire la riscossione dei crediti secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 13 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Organizzazione del servizio

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo che i servizi stessi si svolgano con prontezza e senza inconvenienti.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta alla ditta concessionaria con rispetto di tutte le norme di legge in vigore e in conformità del contratto sindacale di categoria.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Obblighi verso i dipendenti

Il concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. La ditta regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazione e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. La ditta è obbligata a continuare ed applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se essa



**COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D'ONERI**

non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all'ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla Ditta, nei confronti della quale opererà un ritenuta sui pagamenti contrattuali fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma sarà rimborsata solo a seguito di dichiarazione dell'ispettorato che la ditta sia in regola con i suoi obblighi.

Disciplina del personale

Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario. In particolare il personale addetto al front-office dovrà, nel rapporto con i contribuenti, tenere comportamenti mirati alla cortesia e alla piena soddisfazione del cliente.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento.

Assicurazione

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune di MIRA e solleva lo stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile sia penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

Il Concessionario con effetti dalla decorrenza della concessione si obbliga a stipulare con primario assicuratore, e a mantenere in vigore, per tutta la durata della concessione, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni recati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore ad €. 2.000.000,00 per sinistro.

Riservatezza, segreto d'ufficio e sicurezza banca dati

Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.

Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i..

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D. Lgs. 112/99.

Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.

Recapito per l'utenza

Il concessionario è tenuto ad istituire a sue spese e per tutta la durata della concessione un ufficio di recapito ubicato nel territorio comunale dedicato al servizio di sportello per il contribuente entro il 01/01/2016 (o dall'aggiudicazione definitiva se successiva a tale data).

L'ufficio di recapito deve essere opportunamente segnalato con una targa recante la scritta "[Denominazione della ditta concessionaria] – Concessionario del Comune di Mira – Servizio pubbliche affissioni e accertamento e riscossione dell'Imposta comunale su pubblicità/Canone impianti pubblicitari, Tassa/Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Tassa/Tariffa sui rifiuti giornaliera, o simile. L'ufficio di recapito deve essere dotato di collegamento telefonico e internet. L'ufficio dovrà essere strutturato con un'articolazione degli orari di apertura al pubblico tale da garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, nonché la massima fruibilità all'utenza.

Ogni eventuale sua diversa articolazione o modifica dovuta a ferie, assenze o simili dovrà essere preventivamente segnalata ed autorizzata.

Presso l'ufficio dovranno essere esposti:

- le tariffe dell'imposta/canone sulla pubblicità;
- le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni;



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D'ONERI

- le tariffe della tassa/canone per l'occupazione di aree pubbliche;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

Il Concessionario, in prossimità delle scadenze tributarie, deve darne piena diffusione attraverso comunicati stampa e, se ritenuto necessario, deve provvedere ad istituire altri sportelli di apertura al pubblico, da individuarsi in accordo con il Comune. L'ufficio deve assicurare l'apertura al pubblico per almeno 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì, compresa almeno un'apertura pomeridiana.

Pubblicità delle tariffe

Le tariffe sono quelle deliberate dal competente Organo Comunale che saranno di volta in volta rese note al Concessionario del Servizio entro il termine massimo di giorni trenta dalla data della loro adozione.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore se consentito dalla legge e di modificare le categorie di suddivisione del territorio comunale

Il concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

Nei locali e negli uffici del concessionario dovranno essere sempre esposte, in modo da potersi consultare facilmente dal pubblico:

- a) le tariffe dell'imposta comunale su pubblicità/canone impianti pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni con l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissione con la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono;
- b) le tariffe della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, complete delle categorie di suddivisione del territorio comunale;
- c) le tariffe della tassa/tariffa sui rifiuti su base giornaliera.

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di concessione per tasse, diritti di segreteria ed altre spese varie e/o accessorie, saranno per intero a carico della Ditta concessionaria.

Nelle more ed in pendenza della stipulazione del contratto il Comune di MIRA avrà la facoltà di ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, alla Ditta concessionaria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

Tutte le spese di qualsivoglia natura inerenti il rapporto di Concessione, regolato dal presente capitolato d'oneri - nessuna esclusa od eccettuata (a titolo esemplificativo, quelle per stampati, bollettari, materiali di cancelleria, personale, tasse di ogni specie nonché quelle derivanti da eventuali ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari), sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Divieti

I servizi affidati in concessione sono qualificabili come servizi pubblici e devono, pertanto, essere svolti con continuità senza interruzioni.

E' nulla la cessione del contratto a terzi. E' fatto espresso divieto di sub concessione. E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 per il servizio di sportello al contribuente, previa acquisizione di autorizzazione dell'Ente. Non è ammesso il subappalto della materiale affissione dei manifesti che deve essere eseguita direttamente dal Concessionario con proprio personale assunto con regolare contratto di lavoro subordinato.

Sicurezza ed igiene del lavoro

Per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. L'Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI



**COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D'ONERI**

Il concessionario comunica al Comune la designazione del responsabile della sicurezza entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio.

La gestione contabile

La gestione contabile è rapportata ad anno solare di riferimento.

Per la gestione del Diritto sulle pubbliche affissioni, dell'Imposta comunale su pubblicità/ e della Tassa osap sono applicate le disposizioni compatibili del D.M. 26.04.1994.

Entro il termine coincidente con il versamento delle rate, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente. Tale rendiconto deve comprendere, in particolare, il riepilogo delle somme riscosse per ciascuna entrata e, nell'ambito di ciascuna entrata, la distinzione per tipologia (ad esempio I.C.P. temporanea e permanente) e l'indicazione delle somme derivanti da violazioni e oneri accessori, l'importo di competenza del concessionario e l'importo netto di competenza del Comune.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il concessionario trasmette una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. In particolare il concessionario deve rendere conto delle attività di censimento, di accertamento e di riscossione coattiva.

Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno tenuti conservati, presso la concessionaria o presso il Comune alla cessazione della concessione per eventuali controlli e a disposizione della Corte dei Conti, secondo le norme della stessa impartite, per un periodo di anni 10 dalla data dell'ultima operazione.

Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario trasmette al Comune il conto giudiziale, salvo diverse disposizioni normative.

La documentazione relativa alla gestione contabile dei servizi dovrà essere prodotta a semplice richiesta del Comune, entro 30 (trenta) giorni, per i controlli che l'Ente intenderà effettuare.

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della concessione, il concessionario dovrà trasferire, senza indugio, al Comune o direttamente al nuovo concessionario, l'archivio delle utenze su supporto cartaceo ed informatico e comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge e deve cessare ogni atto inerente la gestione.

Prestazioni aggiuntive

Qualora se ne ravvisasse la necessità e la convenienza, è facoltà del Comune affidare, alla Ditta aggiudicataria, entro i limiti previsti nel disciplinare di gara, nel corso della validità del contratto, servizi analoghi ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 quali ad esempio la riscossione ordinaria e coattiva ovvero eventuali servizi di supporto alle predette attività relativamente ad altre entrate comunali.

ART.14 – ONERI DEL COMUNE

Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi.

A tal fine, s'impegna a:

- comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dal concessionario in relazione al presente capitolato;
- trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi;
- a rendere disponibile al concessionario l'accesso alle banche dati necessarie per lo svolgimento del servizio ("Punto Fisco", Anagrafe Comunale, altre banche dati Comunali).

ART. 15 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune potrà disporre di tutti i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il controllo può essere effettuato anche presso gli uffici del concessionario.



**COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D'ONERI**

Il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire, nonché a fornire al Comune stesso tutta la documentazione, le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, consentendo a tal fine l'accesso da parte degli incaricati del Comune.

ART. 16 – INADEMPIENZE, PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune, in caso di inadempimenti del Concessionario che possono incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull'efficienza ed efficacia dei servizi, prima della notifica al concessionario della formale e motivata diffida e contestazione, invita, a mezzo raccomandata a.r./PEC il Concessionario stesso a provvedere alla corretta e completa esecuzione del contratto indicando le irregolarità riscontrate. Se entro il termine di 10 giorni lavorativi il Concessionario ottempera a quanto richiesto dall'Ente, l'inadempimento non potrà essere formalmente contestato dall'Ente, né potranno essere applicate penali o decadenze dalla concessione. In caso contrario, decorsi 10 giorni lavorativi senza che il Concessionario abbia posto termine alla irregolarità riscontrata dall'Ente, ovvero abbia motivatamente giustificato le predette irregolarità, lo stesso procede alla formale notifica della contestazione di addebito e della comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione delle penali e/o di decadenza della concessione. La predetta contestazione conterrà l'invito al Concessionario a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato, pena l'applicazione delle seguenti penalità, fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al successivo art. 17:

- a. per la mancata assunzione del servizio alla data stabilita € 3.000,00 (tremila/00);
- b. per la mancata effettuazione delle verifiche sul territorio (censimento) previste dall'art. 12 con le cadenze ivi indicate, € 3.000,00 (tremila/00);
- c. per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, alle disposizioni impartite dal Comune o previste dai regolamenti o in caso di negligenza nell'esecuzione dei servizi o di mancato rispetto degli impegni assunti nel progetto tecnico proposto in sede di gara, il Comune ha la facoltà di applicare nei confronti del Concessionario delle penalità variabili, a seconda della gravità del caso da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00), salva l'eventuale azione di risarcimento danni. La misura della penalità verrà determinata con apposito provvedimento previo rapporto dei competenti uffici comunali e valutate le eventuali controdeduzioni del Concessionario.

Il Concessionario entro 10 giorni dal ricevimento della formale contestazione da parte dell'Ente notifica all'Ente stesso le proprie ragioni e difese. Entro i successivi 10 giorni l'Ente notifica al Concessionario il provvedimento di archiviazione, ovvero il provvedimento di irrogazione delle penali e/o la decadenza della concessione. Sono fatti salvi eventuali diversi termini del procedimento.

Ferma restando l'applicazione della penale, qualora il concessionario non risolva l'infrazione contestatagli nel termine stabilito, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo addebito al concessionario delle spese sostenute e con eventuale prelievo dell'importo addebitato sulla cauzione.

Il concessionario deve procedere al pagamento delle penalità comminate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento. Qualora il concessionario, entro tale termine, non effettui il pagamento, l'ammontare delle penali sarà prelevato dalla cauzione.

Per notificazione si intende la trasmissione a mezzo posta raccomandata, ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'omesso o tardivo riversamento delle somme dovute per un periodo superiore a 10 giorni anche se per una sola volta, è considerato a tutti gli effetti inadempimento grave e si applica quanto previsto dall'art. 1456 del Codice Civile. L'Ente senza indugio escute la fideiussione, dichiara la decadenza della concessione e comunica al concessionario la risoluzione del contratto, intimando al concessionario stesso di cessare ogni attività, ivi compresa la riscossione delle entrate in concessione.

ART. 17- DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà dichiarare la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi elencate di seguito, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni da parte del Concessionario:



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D'ONERI

- a. per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e al D.M. 11.09.2000, n. 289. salvo diverse disposizioni legislative;
- b. mancata assunzione dei servizi alla data stabilita, ferma l'applicazione della penale;
- c. fallimento o concordato preventivo;
- d. inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;
- e. per avere commesso gravi abusi ed irregolarità nella gestione o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
- f. nel caso di gravi e/o ripetute contestazioni;
- g. quando il Concessionario versi in stato di insolvenza, si renda colpevole di frode o incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;
- h. mancato versamento o mancato reintegro della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- i. mancato allestimento della sede provvisoria e/o definitiva di cui all'art. 11.3;
- j. mancato riversamento delle somme dovute all'Ente alle prescritte scadenze anche per una sola volta;
- k. ritardato riversamento delle somme dovute all'Ente maggiore di 10 giorni dalle prescritte scadenze anche per una sola volta;
- l. la mancata applicazione, se ed in quanto applicabile alla presente concessione, della normativa prevista dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136

Per ogni altra inadempienza qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione; allo scopo il Comune diffida gli utenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto, procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio con il concessionario stesso.

Il Comune, inoltre, procede all'incameramento del deposito cauzionale o si rivale, mediante trattenuta, sui crediti del concessionario, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti, ed inoltre provvede all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al concessionario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.

Al concessionario decaduto sono, altresì, addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta inadempiente.

Qualora nel corso della gestione, si verificano situazioni tali da determinare pericolo relativamente alla sostenibilità economica della concessione in riferimento ai costi del lavoro e della sicurezza, il Concessionario ha diritto di ottenere il recesso dalla concessione previa comunicazione da inviare entro il 30 giugno dell'anno d'imposta al termine del quale il recesso produrrà effetti.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, la stazione appaltante procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di concessione.

Art. 18 – ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione di tutto o parte dei servizi oggetto del presente capitolato d'oneri qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune di Mira avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, sia direttamente che indirettamente, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione del Concessionario ferme restando a carico del Concessionario stesso tutte le responsabilità derivanti dall'interruzione del servizio.

Resta inteso che verificandosi dette ipotesi il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e rischio del Concessionario.



Allegato sub lett b) alla determina a contrarre n. ____ del _____

COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
CAPITOLATO D'ONERI

ART. 19 - CONTROVERSIE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è quello di Venezia.

ART. 20 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.